

Statuto della Camera di Commercio Italiana per la Germania

(28 giugno 2017)

Art. 1

Denominazione, sede, scopo

1. La Camera di Commercio Italiana per la Germania fondata nell'anno 1911 (di seguito la "Camera"), con sede a Francoforte sul Meno, persegue lo scopo di promuovere lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali in particolar modo tra Italia e Germania e di supportare coloro che vi partecipino ed in modo particolare i suoi soci. Il presente statuto si fonda sulla legge italiana Nr. 518 del 1 luglio 1970 in tema di nuove disposizioni per le camere di commercio estere.
2. Le Finalità dello Statuto vengono attuate in particolare mediante:
 - la cura dei contatti con Autorità, Enti, Associazioni e in genere rappresentanti del mondo economico e finanziario in entrambi i Paesi per promuovere i rapporti economici ed i reciproci scambi commerciali;
 - la collaborazione con l'ufficio commerciale della Ambasciata italiana e con Autorità ed Organi italiani e tedeschi su tematiche che contribuiscono all'incremento dei rapporti economici tra Italia e Germania.
 - la promozione di congressi, incontri di lavoro, fiere, esposizioni ed ogni altro genere di manifestazioni che siano funzionali all'incremento dei rapporti economici tra i due Paesi;
 - l'acquisizione di informazioni relative alla solvibilità e liquidità di aziende, a leggi, disposizioni ecc., all'andamento di entrambi i mercati in generale e di specifici settori nonché alle possibilità di collocamento di merci;
 - la ricerca di agenti di commercio e rappresentanze idonee di aziende che operino nell'esportazione;
 - il recupero crediti qualora non siano necessari permessi delle autorità;
 - il supporto in procedimenti alternativi di soluzione delle controversie;
 - il contatto con avvocati, notai, consulenti, interpreti, traduttori;
 - il supporto nella realizzazione di viaggi d'affari in uno dei due Paesi;
 - la pubblicazione di un bollettino che dia notizie della attività della Camera di Commercio e pubblici notizie che siano di interesse in ambito industriale, commerciale e finanziario di entrambi i Paesi;
 - lo svolgimento di ogni altra attività che sia utile per il raggiungimento del suo scopo.
3. La Camera opera senza scopo di lucro: non persegue primariamente un proprio scopo commerciale diretto.
4. La Camera si dà, tramite decisione del Consiglio camerale, un codice etico.
5. I fondi della Camera possono essere impiegati solo per scopi previsti dallo statuto. I soci non ricevono alcun sussidio dai fondi della Camera.

Art. 2

Associazione

1. Socia della Camera può essere ogni persona fisica o giuridica. La domanda d'iscrizione a socio deve essere presentata per iscritto al Consiglio di Presidenza della Camera. Sulla loro ammissione decide il Consiglio Camerale, previa consultazione del Segretario Generale.
2. La qualifica di socio cessa:
 - a) per morte
 - b) per dimissioni che devono essere inviate per lettera raccomandata al Comitato di Presidenza. Le dimissioni devono essere formalizzate entro il termine di 2 (due) mesi prima della fine dell'anno solare. In caso contrario il socio è obbligato al pagamento della quota sociale fissata per l'anno successivo.
 - c) per espulsione per gravi motivi che può essere decisa dal Consiglio Camerale.
3. L'ammissione, il diniego di ammissione e l'espulsione devono essere comunicate per iscritto all'interessato. Il diniego di ammissione e l'espulsione devono essere motivati per iscritto.

Art. 3

Quote Associative – Anno sociale

1. I soci sono obbligati al versamento di una quota sociale annuale il cui importo viene fissato dalla Assemblea dei Soci e il cui pagamento è esigibile anticipatamente il 1° gennaio di ogni anno.
2. Qualora l'ammissione a socio avvenga nella seconda metà dell'anno sociale per il primo anno la quota sociale viene dimezzata. L'importo ridotto deve essere versato contestualmente all'ammissione.
3. Qualora trascorrono più di 2 (due) mesi dalla scadenza del pagamento senza che questo intervenga, il socio diviene moroso e perde ogni diritto alle prestazioni della Camera fin quando non adempia ai suoi obblighi. Il socio moroso viene intimato per iscritto ed espulso per decisioni del Consiglio Camerale ai sensi dell'art.2, comma 2, lettera "c", qualora egli non provveda al pagamento degli importi scaduti nonostante l'intimazione. Nell'intimazione deve essere informato dell'espulsione. Resta comunque obbligato al pagamento degli importi arretrati.
4. L'anno sociale coincide con l'anno solare.

Art. 4

Organi

1. Sono organi della Camera:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio camerale;

- c) il Consiglio direttivo;
 - d) il Comitato di Presidenza formato dal Presidente, due vicepresidenti e il tesoriere
 - (Consiglio d'Amministrazione ai sensi dell'art.26 del Codice Civile Tedesco);
 - e) il Presidente
 - f) il Segretario Generale
 - g) il Revisore dei Conti (Società di revisione)
2. Qualora non diversamente previsto dal presente statuto, ogni attività negli organi della Camera è onoraria.
 3. Fatta eccezione per l'Assemblea dei Soci, ogni carica onoraria negli organi camerali è limitata a 3 (tre) mandati consecutivi e ciò a valere dal momento in cui il presente statuto verrà approvato dal Ministero italiano per lo Sviluppo Economico.

Art. 5 Assemblea dei Soci

1. L'assemblea ordinaria dei soci si riunisce una volta all'anno. Viene convocata dal Presidente. Il Presidente o uno dei Vice Presidenti possono convocare in qualsiasi momento una assemblea straordinaria. La convocazione avviene per iscritto per lettera, telefax o e-mail.
2. Il Presidente è obbligato a convocare una assemblea straordinaria entro 14 (quattordici) giorni dalla decisione del Consiglio Camerale o dalla richiesta scritta motivata di almeno un terzo dei soci.
3. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed essere inviato ai soci almeno 14 (quattordici) giorni prima dell'assemblea dei soci. La convocazione va ritenuta perfezionata quando viene indirizzata per iscritto per lettera, telefax o e-mail all'ultimo indirizzo comunicato dal socio alla Camera.
4. Le proposte di ordine del giorno devono essere rivolte al Presidente entro la fine dell'anno sociale. Previa esame da parte del Consiglio Camerale vengono inserite nell'ordine del giorno della successiva assemblea dei soci.
5. L'Assemblea dei Soci delibera in particolare su:
 - a) il rapporto annuale del Comitato di Presidenza e del Segretario Generale;
 - b) il bilancio consuntivo con il rendiconto del Tesoriere e la relazione di verifica del Revisore dei Conti;
 - c) il bilancio preventivo;
 - d) l'esenzione di responsabilità degli organi camerali;
 - e) l'elezione dei componenti del Consiglio Camerale;
 - f) richieste contenute nell'ordine del giorno;
 - g) la nomina di un Revisore dei Conti;
 - h) l'importo della quota associativa;
 - i) lo scioglimento della Camera.
6. L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente o da un Vicepresidente. Nel caso di loro impedimento dal componente più anziano del Consiglio camerale che sia presente.
7. Le decisioni della assemblea dei soci vengono adottate a maggioranza assoluta dei soci presenti e rappresentati. In caso di parità è decisivo il voto del presidente della Assemblea dei soci. Le decisioni aventi ad oggetto modifiche dello statuto o lo scioglimento della Camera devono essere adottate in conformità alle disposizioni della legge italiana Nr. 518 del 1 luglio 1970 relativa alla nuova disciplina delle

- Camere di Commercio italiane all'estero e necessitano della maggioranza qualificata dei due terzi dei soci presenti e rappresentati.
8. Ogni socio può farsi rappresentare alla assemblea dei soci da un altro socio. La delega deve essere rilasciata per iscritto ed inviata al Comitato di Presidenza. Un socio non può raccogliere più di tre deleghe. Eventuali deleghe in bianco vengono assegnate per la rappresentanza in misura equa a tutti i soci presenti.
 9. Le decisioni della Assemblea dei soci vengono riportate in un verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale della Camera.
 10. Il Capo della Rappresentanza diplomatica italiana in Germania nonché il titolare dell'ufficio Commerciale della Rappresentanza stessa ed il Console Generale della Città ove ha sede principale la Camera hanno il diritto di partecipare all'Assemblea dei Soci.

Art. 6

Consiglio Camerale

1. Il Consiglio Camerale esprime una delegazione al meglio rappresentativa dei rapporti economico commerciali tra Germania e Italia. Componente del Consiglio Camerale può diventare colui che si è impegnato in particolare modo per gli interessi della Camera oppure rappresenta una azienda che sostiene in particolare modo la Camera.
2. Il Consiglio Camerale è formato da una massimo di 25 (venticinque) membri ordinari oltre ad un massimo di 5 (cinque) membri straordinari.
3. I componenti ordinari del Consiglio Camerale vengono eletti per la durata di 3 (tre) anni. E' possibile la rielezione per un numero massimo di 3 (tre) mandati consecutivi. Qualora un componente del Consiglio Camerale non sia presente, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio Camerale, può venire estromesso dal Consiglio Camerale con delibera del Consiglio medesimo.
4. Qualora un componente ordinario del Consiglio Camerale cessi dalla carica durante il periodo di vigenza, viene eletto dal Consiglio Camerale un componente sostitutivo per il restante periodo di carica del componente cessato. Questa elezione deve essere convalidata dalla assemblea dei soci con votazione nella successiva assemblea dei soci.
5. L'appartenenza straordinaria al Consiglio Camerale viene disciplinata al successivo art.7 dello Statuto.
6. I componenti del Consiglio Camerale eleggono tra le loro fila per il Comitato di Presidenza il Presidente, 2 (due) Vice Presidenti ed un Tesoriere che restano in carica tre anni. Qualora il Presidente, un Vice Presidente o il Tesoriere cessi dalla carica durante il periodo di vigenza, il Consiglio Camerale elegge un sostituto per il restante periodo.
7. Il Consiglio Camerale ha tutti i poteri che non sono riservati espressamente all'Assemblea dei Soci.
8. Il Capo della Rappresentanza diplomatica italiana in Germania nonché il titolare dell'ufficio Commerciale della Rappresentanza stessa ed il Console Generale della Città ove ha sede principale la Camera hanno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio Camerale.
9. Il Consiglio Camerale può deliberare l'apertura di Rappresentanze e Delegazioni in Germania ed in Italia.
10. Il Consiglio Camerale viene convocato dal Presidente. Questi ha l'obbligo di convocare il Consiglio Camerale entro 14 (quattordici) giorni dalla richiesta scritta di 6 (sei) componenti del Consiglio. La convocazione deve contenere l'ordine del

giorno e deve essere inviata con un preavviso di 7 (sette) giorni ai componenti del Consiglio Camerale. Si considera come pervenuta allorché viene inviata per iscritto per lettera, telefax o e-mail all'ultimo indirizzo comunicato dai componenti del Consiglio Camerale.

11. Le richieste dei componenti del Consiglio Camerale vanno rivolte al Presidente e vengono inserite nell'ordine del giorno della successiva riunione di Consiglio. Il Consiglio Camerale delibera unicamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
12. Il Consiglio Camerale ha potere deliberante se, oltre al Presidente o ad un Vice presidente nel caso di impedimento del primo, sono presenti almeno 6 (sei) componenti. Nell'ipotesi di mancato raggiungimento del quorum deliberativo avviene una seconda convocazione da parte del Presidente. Il potere deliberante del Consiglio in seconda convocazione, effettuata dal Presidente, prescinde dal numero dei componenti presenti. Le deliberazioni del Consiglio Camerale vengono adottate a maggioranza dei presenti. Nel caso parità è decisivo il voto del Presidente o, nel caso di suo impedimento, del vice Presidente più anziano. Nel caso di richiesta anche solo di uno dei componenti presenti, le delibere devono essere adottate a voto segreto. Le delibere del Consiglio Camerale vengono riportate in un verbale che viene sottoscritto dal Presidente. La riunione del Consiglio Camerale può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che sia assicurata l'identificazione di tutti i partecipanti, siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Consiglio Camerale. In particolare è necessario che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati con sistemi di telecomunicazione nei quali potranno riunirsi i partecipanti. I membri del Consiglio Camerale che partecipano alla riunione in modalità audio/video conferenza si considerano presenti; la riunione del Consiglio Camerale si intende comunque tenuta nel luogo ove sono riuniti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 7 Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, 2 (due) Vice Presidenti, il Tesoriere e fino a 5 (cinque) componenti aggiuntivi.
2. Tali componenti aggiuntivi vengono nominati e revocati dal Presidente. All'atto della nomina il componente aggiuntivo diventa componente straordinario del Consiglio Camerale qualora egli non ne sia già componente. La nomina deve essere confermata dal consiglio Camerale nella prima riunione successiva alla nomina stessa. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica di componente del Consiglio Direttivo, automaticamente cessa la carica di componente straordinario del Consiglio Camerale.
3. Il Consiglio Direttivo è un organo privo del potere di rappresentanza della Camera. Funge da supporto del Comitato di Presidenza ed in speciale modo del Presidente nell'adempimento dei suoi compiti. Il Presidente può al riguardo incaricare singoli componenti del Consiglio Direttivo di coadiuvarlo in ambito di specifici e definiti settori che siano di interesse della Camera.

Art. 8

Comitato di Presidenza

1. Il Comitato di Presidenza è formato dal Presidente, 2 (due) Vice Presidenti ed il Tesoriere. Il Comitato di Presidenza coincide con il Consiglio d'Amministrazione nel senso previsto dall'art.26 del Codice Civile tedesco. Decide a maggioranza semplice. Nel caso di parità è decisivo il voto del Presidente.
2. La rappresentanza della Camera è congiunta mediante 2 (due) componenti del Comitato di Presidenza.
3. Il Presidente dirige l'attività della Camera e può affidare ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo determinati compiti da svolgere o assolvere. Presiede l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Camerale, il Consiglio Direttivo ed il Comitato di Presidenza. Nel caso di suo impedimento, le sue funzioni sono assunte da un Vice Presidente.
4. In conformità all'art.6 della Legge Italiana Nr. 518 del 1 luglio 1970 relativa al nuovo ordinamento delle Camere di Commercio italiane all'estero, il Presidente invia al Ministero dello Sviluppo Economico italiano tramite la Rappresentanza diplomatica competente entro 30 (trenta) giorni dalla loro adozione:
 - o a) copia delle deliberazioni adottate dagli organi della Camera;
 - o b) copia del bilancio consuntivo e preventivo con rapporto del Revisore dei Conti;
 - o c) lista dei soci con le modifiche rispetto all'anno precedente;
 - o d) rapporto sulle attività compiute durante l'anno trascorso ed i risultati raggiunti.

Art. 9

Il Segretario Generale – Il Revisore dei conti

1. Il Presidente nomina e revoca il Segretario Generale della Camera dopo aver consultato il Consiglio Camerale. La nomina del Segretario Generale, ai sensi dell'art.5 della Legge Italiana Nr. 518 del 1 luglio 1970 relativa al nuovo ordinamento delle Camere di Commercio italiane all'estero, deve essere approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico italiano in accordo con il Ministero degli Esteri italiano, su richiesta del Presidente.
2. Il Segretario Generale conduce a tempo pieno le attività della Camera in conformità al presente statuto, al regolamento ed alle direttive del Presidente. Percepisce una retribuzione per la sua attività e partecipa a tutte le riunioni degli organi della Camera.
3. Il Segretario Generale è il superiore gerarchico del personale retribuito della Camera e riceve le direttive direttamente dal Presidente. Di concerto con il Presidente predispone il bilancio preventivo per l'anno successivo.
4. Egli appone con il Presidente la firma sugli atti della Camera. Il Presidente lo può autorizzare a firmare da solo. Il Segretario Generale non può essere socio della Camera né occuparsi di affari commerciali. La sua retribuzione è fissata dal Presidente.
5. In qualità di Revisore dei conti viene incaricata ogni anno una Società di revisione contabile indipendente che verifica a titolo oneroso i libri contabili della Camera.

Art. 10

Regolamento

1. Il Comitato di Presidenza delibera un regolamento per dettagliare le competenze e funzioni degli Organi della Camera nell'ambito di quelle attribuite allo Statuto. Il Regolamento necessita dell'approvazione del Consiglio Camerale.

Art. 11

Scioglimento

1. Nel caso di scioglimento della Camera, i fondi, i mobili e gli oggetti d'arredo, gli archivi e gli eventuali ulteriori beni in proprietà verranno consegnati al Capo della Rappresentanza Diplomatica italiana in Germania.
2. Se entro 2 (due) anni dallo scioglimento della Camera non verrà ricostituita una Camera di Commercio italiana per la Germania riconosciuta dal Governo italiano, l'intera proprietà della Camera disciolta verrà devoluta ad opere assistenziali su insindacabile decisione del Capo della Rappresentanza Diplomatica italiana in Germania.
3. Il Comitato di Presidenza in carica al momento dello scioglimento verrà incaricato dal Capo della Rappresentanza Diplomatica italiana in Germania alla liquidazione della Camera. In sua assenza provvederà alla liquidazione lo stesso Capo della Rappresentanza diplomatica. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della Camera.